

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 839

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **MARINUCCI MARIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1992

Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad eliminare la disparità di trattamento attualmente esistente tra lavoratori del settore privato, pubblico e statale ed a evitare alla pubblica amministrazione un inutile e dannoso contenzioso.

Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, assoggettò a contributo previdenziale, dal 1° gennaio 1972, l'indennità integrativa speciale corrisposta agli iscritti alle casse amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza escludendola poi dalla base per il calcolo della pensione.

La legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 22, secondo comma, per i lavoratori iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale incluse, a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale tra gli elementi facenti parte della retribuzione pensionabile su cui dovevano essere versati i contributi e poi calcolata la pensione. La legge 29 aprile 1976, n. 177, all'articolo 13 stabilì che l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti statali doveva essere assoggettata a ritenuta in conto entrate Tesoro, senza per altro includerla nella base pensionabile. Tali disposizioni hanno generato e continuano a generare enorme disparità di trattamento tra lavoratori privati e pubblici. L'articolo 10 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e le successive integrazioni introdotte con l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, hanno cercato di eliminare, in parte, la disparità di trattamento, attribuendo ai dipendenti pubblici l'indennità integrativa speciale sulla pensione in quarantesimi senza per altro arrivare a

quella parità di trattamento che spetta a tutti i lavoratori. Dette leggi tuttavia salvaguardano solo alcune categorie di lavoratori. Poichè l'indennità integrativa speciale percepita sulla pensione non è cumulabile con quella percepita in attività di servizio (pensioni indirette e riversibili), la legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'articolo 17 ha riconosciuto ai vedovi il diritto di trattamento minimo corrisposto dall'INPS solo mentre sono in attività di servizio; detto trattamento invece viene meno all'atto del collocamento a riposo quando i lavoratori avrebbero più bisogno di conservarlo. Inoltre, tutte queste norme poco chiare causano aggravii di lavoro per tutti gli operatori dei servizi.

Con il presente disegno di legge si realizzerebbe tra l'altro anche una maggiore economia del lavoro e una migliore produttività.

Devesi altresì rilevare che la legge 29 maggio 1982, n. 297, concesse ai lavoratori del settore privato il ricalcolo dell'indennità integrativa speciale nella base per la liquidazione del trattamento di fine servizio, abrogando gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, ed escluse espressamente da detti benefici tutti i lavoratori del settore pubblico (dipendenti statali e degli enti locali).

A conferma della validità del presente disegno di legge, si evidenzia che i lavoratori iscritti all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti da enti locali (INADEL) che avevano ottenuto con il decreto - legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 - articolo 3 - l'inclusione dell' indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 1974 nella identica misura in cui era stata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessa ai lavoratori del settore privato, vedendosi esclusi dai benefici, hanno prodotto ricorso in sede giurisdizionale.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su motivi di illegittimità, con sentenza 13 novembre 1986, n. 236, nelle motivazioni ha affermato quanto segue: «Tale disposizione, se impedisce l'integrale omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e di quelli privati, non può tuttavia impedire che gli effetti della riforma del 1982 si estendano anche ai dipendenti pubblici, qualora un collegamento con la normativa riguardante i dipendenti privati sia stato in precedenza voluto e disposto dal legislatore».

Nella X legislatura il Parlamento si è occupato spesso dell'irrisolto problema riguardante l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel computo della buonuscita per i dipendenti dei Ministeri, tuttora esclusi dal beneficio.

La Corte costituzionale si è successivamente pronunciata sulla questione, riaffermando i principi enunciati con la sentenza n. 236 del 1986.

Tale decisione fu recepita dall'INADEL con delibera del 13 gennaio 1987, n. 1, regolarmente approvata dai Ministeri vigilanti; pertanto i maggiori oneri previdenziali dovuti dal predetto istituto per la quota a carico degli enti iscritti per il periodo 1° luglio 1982 - dicembre 1986 per l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella

base per il calcolo dell'«indennità premio di fine servizio» sono assunti a carico dello Stato con l'articolo 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base per il calcolo dell'indennità di buonuscita si renderà finalmente giustizia a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione che vengono così considerati tutti uguali di fronte alla legge secondo i dettami costituzionali.

Inoltre, con l'assoggettamento dell'indennità integrativa speciale ai contributi previdenziali si conseguiranno anche maggiori entrate per l'erario, a cui bisognerà aggiungere il lieve aumento del contributo messo a carico degli iscritti al fondo. Infine si fa osservare, che non vi sarà alcun maggiore onere di spesa pubblica, in quanto il personale in servizio con il contributo trattenuto contribuirà totalmente al pagamento di quanto dovuto anche nei confronti di coloro che sono già collocati in pensione.

Con il presente disegno di legge si intende anche consentire ai lavoratori statali ed agli iscritti alla Cassa pensioni degli Istituti di previdenza di usufruire del beneficio dell'anticipo della quota parte di liquidazione maturata sulla base degli anni effettivi di servizio analogamente alle categorie di lavoratori del settore terziario che già ne godono da diverso tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera *g)* del primo comma dell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni».

2. Nel primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari all'80 per cento della base contributiva indicata nell'articolo 38 a decorrere dal 1° gennaio 1993; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,70 per cento della base contributiva predetta».

Art. 3.

1. All'onere finanziario relativo all'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate previste per l'aumento del contributo previdenziale a carico dell'iscritto e con le maggiori entrate previste per l'assoggettamento della predetta indennità a ritenuta previdenziale.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Le pensioni di reversibilità liquidate dopo la data di entrata in vigore della presente legge in favore di vedovi o vedove lavoratori sono soggette alla nuova disciplina.

Art. 5.

1. I dipendenti civili e militari dello Stato e gli iscritti alla Cassa pensioni degli istituti di previdenza, con almeno venti anni di servizio effettivo, hanno facoltà di richiedere la liquidazione anticipata della indennità di buonuscita, nella misura minima del 50 per cento della somma spettante e maturata.